

Intelligenza artificiale: responsabilità civile, responsabilità oggettiva, profili assicurativi

Prof.ssa Avv. Giusella Finocchiaro
Studio Legale Finocchiaro



www.studiolegalefinocchiaro.it
www.blogstudiolegalefinocchiaro.it

Una nuova realtà

- Pervasività dell'informatica e delle tecnologie
- Applicazioni dell'*Artificial Intelligence* e dei *Big Data*
- Esigenza di una risposta giuridica più articolata

Implicazioni giuridiche

- Responsabilità
- Trattamento dei dati personali
- Proprietà intellettuale

Responsabilità civile

- Accrescimento delle capacità decisionali di *software e robot*
 - *machine learning e autonomous decision making*
- Pluralità di soggetti coinvolti: produttore, programmatore, utente, proprietario
- Inadeguatezza del paradigma basato su dolo e colpa
- Valutazione dell'impatto su ricerca e innovazione

Le proposte del Parlamento europeo (1/6)

- Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica (2015/2103(INL))
 - il 16 maggio 2017 la Commissione europea ha dato riscontro positivo alla risoluzione del Parlamento europeo, impegnandosi nella valutazione delle diverse proposte avanzate

Le proposte del Parlamento europeo (2/6)

- Regime di responsabilità oggettiva
 - responsabilità del produttore
 - responsabilità per l'esercizio di attività pericolose

Le proposte del Parlamento europeo (3/6)

- Approccio della gestione del rischio
 - è responsabile chi, in determinate circostanze, è in grado di minimizzare i rischi e affrontare l'impatto negativo

Le proposte del Parlamento europeo (4/6)

- Regime assicurativo obbligatorio
 - per produttori e proprietari dei *robot*
- Istituzione di un fondo di risarcimento
 - per risarcire i danni da *robot* non coperti dall'assicurazione

Le proposte del Parlamento europeo (5/6)

- Regime di responsabilità limitata per produttori, programmatori, proprietari e utenti
 - se costituiscono un fondo di risarcimento
 - se sottoscrivono congiuntamente un'assicurazione per i danni da *robot*

Le proposte del Parlamento europeo (6/6)

- Istituzione di uno *status* giuridico specifico per i *robot*
- riconoscimento della “personalità elettronica” a *robot* che prendono decisioni autonome

Criticità

- Responsabilità oggettiva
 - del produttore: disincentivo allo sviluppo ed esternalizzazione dei costi
 - del proprietario: deresponsabilizzazione della catena produttiva e impatto negativo su categorie di soggetti deboli (es. anziani o malati nel caso di *care robot*)
- Regime assicurativo
 - difficile calcolo dei rischi connessi
- *Status* giuridico
 - equivoci nell'attribuzione di soggettività ad un ente-macchina

Uno sguardo in prospettiva

- Necessità di un quadro definitorio unitario
- Necessità di un approccio congiunto
 - tra settori: tecnologico, giuridico, etico e sociale
 - tra Stati Membri
- *One-size-does-not-fit-all*: necessità di un piano d'azione a *step* progressivi che tenga conto dei diversi gradi di sviluppo tecnologico (es. diversi livelli di autonomia dei *robot*)

fine

SLF

www.studiolegalefinocchiaro.it
www.blogstudiolegalefinocchiaro.it